

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 21 marzo 2017

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza della presidente della II Commissione, [Donatella FERRANTI](#).

La seduta comincia alle 14.40.

Omissis

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

[Paolo BENI](#) (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Campana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che le Commissioni riunite II e XII avviano oggi l'esame, in quarta lettura, della proposta di legge C. 3139-B, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».

Ricorda che il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017). Per quanto concerne le modifiche da ultimo apportate dal Senato, esse, secondo quanto precisato dalla relatrice nel corso dell'esame in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento, sarebbero riconducibili all'impostazione volta a privilegiare un intervento normativo attraverso strumenti preventivi di carattere educativo rispetto ad un'impostazione maggiormente repressiva e sanzionatoria.

In termini assolutamente generali, rileva che il testo licenziato dalla Camera intendeva realizzare, attraverso la predisposizione di una serie di misure e di strumenti *ad hoc*, un equilibrio tra le esigenze educative e quelle repressive, oltre ad ampliare l'ambito dell'intervento del legislatore, considerando anche il bullismo accanto al *cyberbullismo* ed estendendo la tutela anche ai maggiorenni.

In particolare, sottolinea come la delimitazione al solo *cyberbullismo* dell'ambito di intervento della legge, e conseguentemente anche delle misure educative previste, rischi di indebolire l'efficacia della strategia di prevenzione che si intende perseguire, rinunciando di fatto ad affrontare in una visione unitaria le diverse manifestazioni di un fenomeno che ha le medesime radici nel disagio delle relazioni sociali fra adolescenti, anche se poi in rete si manifesta con caratteri specifici

e conseguenze ancor più dannose.

Entrando nel merito del testo trasmesso dal Senato – che si compone di 7 articoli, uno in meno rispetto al testo licenziato dalla Camera – evidenzia che l'articolo 1, concernente le finalità della proposta di legge, si propone l'obiettivo di contrastare il solo *cyberbullismo*, e non anche il bullismo (comma 1), come prevedeva invece il testo approvato dalla Camera. Conseguentemente, lo stesso articolo definisce solo il *cyberbullismo*, intendendo con questa espressione «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti Pag. 9on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, la loro messa in ridicolo» (comma 2).

Rimane immutata, invece, la definizione di «gestore del sito internet» (comma 3), che viene riferita al prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di *cyberbullismo*. Rientrano, quindi, nella predetta definizione tutti i fornitori di contenuti su internet, mentre appaiono sostanzialmente esclusi da essa, e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli *access provider*, cioè i provider che forniscono connessione ad internet, nonché i *cache provider*, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti *web*, e i motori di ricerca.

Rileva, quindi, che l'articolo 3, al quale sono state apportate alcune modifiche dal Senato, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, autorità amministrative indipendenti e rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti. Evidenzio che il Senato ha eliminato la partecipazione al tavolo tecnico degli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, che avrebbero dovuto essere nominati dalla Presidenza del Consiglio (comma 1).

Spetta al tavolo tecnico – della cui attività il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà annualmente relazionare il Parlamento, ai sensi del successivo comma 6 – la redazione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, nonché di un sistema di raccolta dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia (comma 2). Il piano andrà integrato con un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, cui devono attenersi gli operatori della rete; lo stesso piano deve stabilire le iniziative informative e di prevenzione del *cyberbullismo*, con il coinvolgimento, in particolare, dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole (commi 3 e 4).

Lo stesso articolo 3 affida alla Presidenza del Consiglio il compito di attivare sui principali media campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati (comma 5).

L'articolo 4 – al quale sono state apportate alcune modifiche, soprattutto quelle di coordinamento rese necessarie per il venir meno del riferimento alle condotte di bullismo – riguarda specificamente l'adozione di misure in ambito scolastico. Si prevede, in particolare, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale (comma 1). Il medesimo articolo determina gli obiettivi di tali linee di orientamento (comma 2), indicando un nuovo triennio di riferimento (anni 2017-2019) ed eliminandone il carattere sperimentale.

In particolare, si prevede l'istituzione, in ogni scuola, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il *cyberbullismo*, definendone i compiti (comma 3).

La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto *al cyberbullismo* e di educazione alla legalità (comma 4). Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione dell'educazione all'uso consapevole delle rete internet e ai diritti e doveri derivanti dal Pag. 10 suo utilizzo (comma 5). Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di *cyberbullismo* nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti, sono adottati dai servizi territoriali, non solo sociali (comma 6).

L'articolo 5 prevede, in caso di episodi di *cyberbullismo* in ambito scolastico, l'obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Il Senato ha circoscritto l'obbligo di informazione alle famiglie ai casi che non costituiscono reato ed ha eliminato la disposizione in base alla quale – valutata la gravità degli episodi – il dirigente doveva coinvolgere anche il referente scolastico, i rappresentanti di classe ed i servizi sociali, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie (comma 1). Viene previsto, inoltre, l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici, con i necessari riferimenti al solo *cyberbullismo*, e alle relative sanzioni disciplinari (comma 2).

Fa presente che l'articolo 6 – rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione delle modifiche inerenti all'importo degli stanziamenti e alle relative decorrenze – prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al predetto tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al *cyberbullismo*. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di internet e alla prevenzione del *cyberbullismo*, è previsto un finanziamento di 203.000 euro all'anno nel triennio 2017-2019 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su *internet*, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto.

Quanto ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 2, la cui rubrica è ora riferita alla «Tutela della dignità del minore», anziché alla «Istanza a tutela delle persone offese», conferma un doppio canale per la tutela dagli atti di *cyberbullismo*. Anzitutto, il minorenni maggiore di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore vittima di atti di bullismo informatico, come definiti all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, può inoltrare istanza al gestore del sito *Internet* o del *social media* o, comunque, al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela, quali l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *Internet*, previa conservazione dei dati originali. In proposito, rammenta che il testo approvato dalla Camera consentiva, invece, a chiunque di attivarsi, anche a fronte di atti in danno di minorenni.

Fa presente che la presentazione dell'istanza può avere luogo anche qualora le condotte di *cyberbullismo*, da identificare tramite il relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice della privacy (trattamento illecito dei dati), ovvero da altre «norme incriminatrici». Rimane immodificata la disposizione (comma 2) in base alla quale il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore.

Rileva che sono state, invece, soppresse dal Senato: la disposizione norma che consentiva a chiunque, anche minore d'età, ivi compreso, in autotutela, colui che abbia commesso atti di *cyberbullismo*, (ovvero i genitori o i responsabili degli stessi) di inoltrare la medesima istanza, per finalità riparative; la disposizione che imponeva ai gestori dei siti *Internet* di dotarsi, entro un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle predette istanze, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione sul sito.

Relativamente all'articolo 7, riguardante l'ammonizione del questore, rammenta Pag. 11 che la relativa disciplina, parzialmente modificata dal Senato, è mutuata da quella in materia di *stalking*

(articolo 612-*bis* c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. In particolare, viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria (articolo 594 c.p.), diffamazione (articolo 595 c.p.), minaccia (articolo 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Dell'ammonimento viene redatto processo verbale. Si precisa, inoltre, che gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento dei 18 anni di età.

Segnala, infine, che il Senato ha soppresso l'articolo 8 della proposta approvata dalla Camera, che prevedeva l'introduzione di una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.). Il medesimo articolo 8, nel novellare l'articolo 240 del codice penale, prevedeva altresì la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 30 marzo 2017

XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (II e XII) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione [Mario MARAZZITI](#).

La seduta comincia alle 16.20.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

[Mario MARAZZITI](#), *presidente*, ricorda che nella seduta precedente l'onorevole Beni, relatore per la XII Commissione, ha svolto la relazione anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Campana. Fa presente che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, il provvedimento in esame è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio.

[Massimo Enrico BARONI](#) (M5S) premette che, in assenza di una dichiarazione esplicita da parte dei deputati di maggioranza facenti parte delle Commissioni riunite circa l'atteggiamento che essi vorranno tenere rispetto al testo approvato dal Senato, il suo intervento si baserà sul presupposto che vi sia l'intenzione di riproporre in larga parte il testo approvato dalla Camera. Esprime forte insoddisfazione per le modalità con cui si è svolto l'esame in prima lettura alla Camera, che ha condotto a stravolgere il testo approvato dal Senato, a suo avviso equilibrato, concentrato sul lato preventivo, senza sconfinamenti nel campo penale e frutto di un lavoro che ha visto, su impulso della relatrice, il coinvolgimento delle opposizioni.

Segnala che il testo approvato dalla Camera in prima lettura era viziato da Pag. 28 una forte confusione in relazione alla definizione dei concetti di cyberbullismo e bullismo, non tenendo conto dell'impostazione scientifica, validata a livello internazionale, che vede come indicatori essenziali del bullismo la reiterazione degli atti e la progressiva invasività degli stessi. Si è invece adottato un approccio poco chiaro, basato sulla sovrapposizione con diciassette diverse fattispecie di reato, recante al tempo stesso alcune definizioni morali prive di validità giuridica, con una visione errata del cyberbullismo, ipotizzato anche in presenza di episodi isolati, non corrispondente pertanto alla visione scientifica consolidata. Critica, quindi, l'impostazione fortemente sanzionatoria del testo

approvato dalla Camera, ponendo in evidenza il rischio di incentivare in tal modo comportamenti censori in relazione alla rete e stigmatizzando il fatto che si intendeva gravare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali di compiti impropri, senza dotarla delle necessarie risorse.

Nel rimarcare nuovamente l'atteggiamento di chiusura assunto in prima lettura dalla maggioranza auspica che, qualora l'intenzione sia quella di non ripristinare il testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato, vi sia in questa fase un atteggiamento di maggiore disponibilità verso le istanze avanzate dai deputati dell'opposizione.

[Vittorio FERRARESI](#) (M5S) preannuncia che il suo gruppo parlamentare non dovrebbe presentare proposte emendative al testo trasmesso dal Senato, condividendone il contenuto e auspicandone, quindi, una rapida approvazione.

[Donata LENZI](#) (PD) sottolinea che la possibilità di recepire proposte provenienti dai gruppi di minoranza dipende anche dallo stile con cui esse sono avanzate e ribadisce il proprio apprezzamento nei confronti del relatore Beni per come ha operato nel corso dell'esame in prima lettura. Ricorda che in tale sede il suo gruppo ha svolto un ampio dibattito al suo interno, che ha visto anche il coinvolgimento dei deputati facenti parte della Commissione cultura. Esprime, pertanto, il proprio disappunto per l'atteggiamento tenuto dal Senato, che ha ritenuto praticamente intoccabile il testo licenziato presso quel ramo del Parlamento in prima lettura e, vanificando di fatto il lavoro svolto da 630 deputati, si è limitato ad apportare solo le modifiche conseguenti alla sopravvenuta approvazione della legge sulla «buona scuola». Segnala che occorrerà ragionare sull'approccio da adottare, non volendo sicuramente far venire meno il senso di responsabilità, ma valutando l'ipotesi di modificare i punti più critici del testo in discussione.

Entrando nel merito di tali criticità, evidenzia che l'approccio al cyberbullismo non può ignorare il bullismo nel suo complesso e che occorre tenere conto della realtà di tali fenomeni per perseguire una corretta strategia educativa. Premettendo che sarebbe troppo lungo affrontare in questa sede il tema proposto da alcuni politologi circa la forte componente di bullismo presente ormai in molte forme della comunicazione politica nella scena internazionale, manifesta forti perplessità rispetto alla possibilità di circoscrivere la dimensione del bullismo all'età scolastica, quanto meno per quanto concerne persone particolarmente fragili come quelle senza fissa dimora o le persone con disabilità.

Nel ribadire che il testo in esame fornisce risposte per molti aspetti insufficienti rispetto alla gravità dei problemi da affrontare, insiste sulla necessità di svolgere una riflessione su quale sia la strada più opportuna da percorrere per raggiungere risultati concreti, ricordando che anche recenti fatti di cronaca dimostrano la crescente diffusione dei fenomeni che si vorrebbero prevenire.

[Mario MARAZZITI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la discussione sul provvedimento in titolo potrà proseguire nella settimana successiva e che, una volta conclusa la discussione preliminare, sarà fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 12 aprile 2017

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente della II Commissione [Donatella FERRANTI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

[Antonio PALMIERI](#) (FI-PdL), premettendo di avere il massimo rispetto per il lavoro svolto dai relatori, rileva che al momento la questione di fondo è rappresentata dal chiarimento che dovrebbe intervenire all'interno del maggiore partito della maggioranza circa l'impostazione da dare al provvedimento in discussione. Ribadisce, pertanto, che il gruppo di Forza Italia auspica che tale chiarimento sia operato in tempi rapidi, per scongiurare il rischio che il percorso normativo intrapreso non porti ad alcun risultato concreto.

[Massimo Enrico BARONI](#) (M5S) concorda circa l'opportunità che intervenga al più presto un chiarimento all'interno del Partito Democratico. Entrando nel merito delle modifiche che potrebbero essere apportate al testo trasmesso dal Senato, invita a prendere in considerazione la definizione di bullismo riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale come base di partenza per individuare con precisione il fenomeno del cyberbullismo, in cui si mescolano l'identità reale e quella virtuale. Pag. 7

Accoglie con estremo favore la soppressione operata dal Senato della disposizione definita «ammazza web», rilevando che la permanenza di tale soppressione è condizione indispensabile per l'espressione di un voto favorevole sul provvedimento da parte del suo gruppo.

Segnala, quindi, l'opportunità di integrare il contenuto dell'articolo 7, prevedendo il coinvolgimento della figura dell'assistente sociale per quanto concerne l'istituto dell'ammonimento

previsto in tale articolo. Invita, inoltre, a prendere in considerazione le proposte del Movimento 5 Stelle in materia di progetti di giustizia riparativa, evidenziandone la validità.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nel replicare al collega Baroni, precisa che con il provvedimento in titolo non si vogliono introdurre nuove fattispecie di reato e ricorda che la legge n. 67 del 2014 già prevede, per tutte le fattispecie di reato per le quali è prevista la pena massima della reclusione per quattro anni, la messa alla prova, che costituisce un istituto con funzione riparativa.

[Massimo Enrico BARONI](#) (M5S) precisa che i percorsi di giustizia riparativa menzionati nel suo intervento rappresentano un paradigma di cura e non coincidono, quindi, con gli istituti giuridici richiamati dalla presidente Ferranti.

[Paolo BENI](#) (PD), *relatore per la XII Commissione*, prendendo nota delle osservazioni formulate dai colleghi nella seduta odierna e in quella precedente, fa presente di avere ben chiari i nodi da sciogliere per portare a conclusione il travagliato *iter* del provvedimento in discussione. Tali nodi sono rappresentati dal fatto che il provvedimento in esame debba riferirsi anche al fenomeno del bullismo oltre che al cyberbullismo, dall'applicabilità delle disposizioni da esso recate anche ai soggetti maggiori di diciotto anni, nonché dall'opportunità di intervenire sul codice penale, come previsto dall'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, successivamente soppresso dal Senato.

Sottolinea che su tali questioni occorre raggiungere un punto di vista il più possibile condiviso, segnalando che sarebbe in ogni caso un grave errore proporre modifiche tali da mettere a rischio l'approvazione di un provvedimento largamente atteso nel Paese.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, anche a nome del presidente per la XII Commissione, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di venerdì 28 aprile prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 3 maggio 2017

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del presidente della II Commissione [Donatella FERRANTI](#). – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che venerdì 28 aprile, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».

Avverte, quindi, che sono state presentate proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato*), inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 maggio prossimo. Avverte, altresì, che due proposte emendative presentate, rispettivamente, dal deputato Coppola e dalla deputata Loreface non saranno pubblicate poiché irricevibili ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del Regolamento, in quanto non vertenti sulle modificazioni apportate dal Senato né conseguenti alle modifiche effettuate dal Senato.

[Antonio PALMIERI](#) (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, precisa che il gruppo di Forza Italia ha ritenuto di non presentare emendamenti. Al riguardo, sottolinea che sul provvedimento in esame si assiste a una «disfida» tra tre diverse visioni presenti all'interno del Partito Democratico, rappresentate dalle posizioni espresse al Senato e presso le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. Il suo gruppo si riserva, Pag. 43quindi, di valutare gli sviluppi dei lavori, per verificare quale delle posizioni assunte dal Partito Democratico risulterà prevalente nel dibattito interno al gruppo, dibattito legittimo ma che, di fatto, sta bloccando

l'approvazione definitiva di un importante provvedimento. All'esito dei lavori delle Commissioni riunite in sede referenti, dunque, il suo gruppo valuterà l'atteggiamento da tenere nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, replicando al deputato Palmieri, precisa di intervenire non a nome del gruppo Partito democratico, bensì in sostituzione della relatrice per la II Commissione, onorevole Campana. Richiama, quindi, l'attenzione sulla particolare complessità del provvedimento in discussione, ritenendo fuori luogo, contrariamente a quanto testé asserito dal collega Palmieri, fare riferimento ad una pluralità di posizioni distinte tra parlamentari dello stesso gruppo o tra Commissioni. Ciò premesso, rammenta che all'esame della Commissione giustizia, via era, inizialmente, la sola proposta di legge Campana C. 1986, successivamente abbinata alla proposta di legge C. 3139, nel frattempo approvata dal Senato e riassegnata alle Commissioni riunite II e XII, essendo stata, in origine, assegnata alla sola Commissione XII. Rammenta, inoltre, che, nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite II e XII delle predette proposte di legge, si era ritenuto di prevedere non una fattispecie di reato a sé stante, quanto, piuttosto, una serie di circostanze aggravanti speculari a quelle già previste per il reato di *stalking*. Nel ricordare, altresì, che, in sede referente, presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento è stato esaminato, in prima lettura dalla 7^o Commissione e, in seconda lettura, dalla 1^o Commissione, fa notare come, a suo avviso, vi sia stata, tra le due Camere, una sostanziale «sfasatura» nell'assegnazione del provvedimento medesimo. Evidenziando come la Commissione Giustizia tenesse particolarmente ad affrontare la questione del *cyberbullismo* anche sotto il profilo penale, anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca ritiene, tuttavia, come su tale tema debba prevalere la ragionevolezza e non una logica di lotta tra opposte fazioni e che, per tali ragioni, sia necessario approvare il testo licenziato dal Senato.

[Paolo BENI](#) (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, deputata Campana, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Sottolinea che i deputati del Partito Democratico della Commissione Affari sociali hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti, ritenendo preferibile approvare definitivamente il testo licenziato dal Senato in terza lettura. Osservando che alcune proposte emendative apparirebbero meritevoli di una discussione più ampia al fine di apportare possibili miglioramenti al testo in esame, ribadisce l'opportunità di evitare un'ulteriore lettura da parte del Senato, anche alla luce della conclusione oramai non lontana della presente legislatura. Nel rilevare che probabilmente vi sono state alcune incomprensioni nel confronto tra Camera e Senato per quanto riguarda l'esame del provvedimento in oggetto, ritiene che sia fondamentale l'entrata in vigore della legge prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, rispondendo in tal modo alle richieste provenienti dalle famiglie e dagli operatori del settore. Ricorda che il testo affronta un problema molto sentito, anche perché si moltiplicano gli episodi che rendono necessario un intervento legislativo in materia di cyberbullismo.

In conclusione, reitera la richiesta di ritirare le proposte emendative, segnalando l'esigenza di fare prevalere un senso di responsabilità, al fine di evitare che nella ricerca di possibili perfezionamenti si finisca per vanificare il lavoro finora svolto dalle due Camere.

Il sottosegretario [Vito DE FILIPPO](#) esprime parere conforme al relatore, condividendo le motivazioni da questi addotte.

[Delia MURER](#) (MDP) osserva che anche il suo gruppo non ha presentato emendamenti, ritenendo necessaria l'approvazione della legge prima dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Rilevando che sarebbe stato utile un dibattito più ampio sull'argomento, segnala che alcuni aspetti si potranno affrontare anche attraverso l'esame di provvedimenti diversi da quello in

discussione.

Preannuncia, in conclusione, un voto contrario su tutti gli emendamenti.

[Massimo Enrico BARONI](#) (M5S), nel ricordare di avere manifestato un atteggiamento durissimo contro gli emendamenti presentati dalla maggioranza nel corso della seconda lettura alla Camera, che hanno danneggiato a suo avviso la possibilità di approvare una legge utile e corretta in tempi ragionevoli, rileva che, poiché ora si sta concretizzando la possibilità di approvare senza modifiche il testo licenziato dal Senato in terza lettura, il suo gruppo ritira le proposte emendative presentate, per facilitare l'approvazione della legge. Precisa che il Movimento 5 Stelle ha presentato tali proposte in quanto non è stato possibile capire in anticipo se la maggioranza avesse o meno l'intenzione di modificare nuovamente il testo, ritenendo utile, nella prima ipotesi, proporre alcuni limitati interventi correttivi al testo in esame.

[Anna Margherita MIOTTO](#) (PD), nel condividere le ragioni che hanno indotto i relatori e il rappresentante del Governo a chiedere il ritiro di tutte le proposte emendative presentate, rileva che quello in discussione appare un buon testo, reputando in ogni caso ottimo quello licenziato dalla Camera in seconda lettura, grazie soprattutto al lavoro svolto dai relatori. Nel rilevare che il Senato non ha condiviso l'impostazione data dall'altro ramo del Parlamento, ribadisce che a suo avviso sarebbe stato invece opportuno ampliare l'ambito di efficacia del provvedimento, estendendone l'applicabilità anche ai maggiorenti e al bullismo in generale e introducendo norme di carattere penale, sotto forma di nuove circostanze aggravanti per un reato già esistente nel nostro ordinamento. Auspica, pertanto, che tali aspetti possano essere affrontati con altri provvedimenti, anche nella prossima legislatura, adottando per il momento un testo che, pur senza stravolgere quello approvato dalla Camera nella precedente lettura, ne limita tuttavia la portata.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative 1.5, 1.6, 2.5, 3.2, 3.7, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3 e 7.03, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che la proposta di legge in titolo sarà trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.